

REGOLAMENTO SANIMODA

APPROVATO DAL CDA del 21 gennaio 2022

REGOLAMENTO Sanimoda

SOMMARIO

TITO	DLO I	
FO	NTI ISTITUTIVE DI SANIMODA	4
1.	DISPOSIZIONI GENERALI	4
	DLO II	_
AS	SOCIAZIONE A SANIMODA	4
2.	ASSOCIAZIONE ED ISCRIZIONI	4
3.	NUCLEO FAMILIARE DELL'ISCRITTO	5
4.	MODALITA' DI ADESIONE AL FONDO - REGISTRAZIONE AZIENDE	6
5.	MODALITA' DI ADESIONE AL FONDO - REGISTRAZIONE LAVORATORI	7
6.	confluenze in sanimoda da forme di assistenza sanitaria aziendali	8
7.	ASSUNZIONI E CESSAZIONI NEL CORSO DEI TRIMESTRI	8
8.	MANTENIMENTO DELLE ISCRIZIONI PER MODIFICAZIONI AZIENDALI	8
9.	SOSPENSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO ED ASSENZE IN CUI NON SPETTI LA RETRIBUZIONE	9
	PERDITA DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE	9
	PERMANENZA NEL FONDO DOPO LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	10
	ESCLUSIONE DAL FONDO PASSAGGIO AD ALTRA AZIENDA	10
13.	PASSAGGIO AD ALIKA AZIENDA	1 1
TITO	DLO III	
	NTRIBUTI	11
14.	CONTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI	11
15.	la distinta di contribuzione	12
	OMISSIONE CONTRIBUTIVA	12
17.	RICHIESTE DI RIMBORSO	13
	DLO IV	- 0
PR	ESTAZIONI	13
18.	PRESTAZIONI RICONOSCIUTE DAL FONDO	13
19.	Prestazioni non rimborsabili - decadenza dal diritto al rimborso	14
20.	CONTATTI DEL FONDO	14
21	PRIVACY	1/

TITOLO I

FONTI ISTITUTIVE DI SANIMODA

1. Disposizioni generali

- 1.1. Il presente Regolamento contiene le norme per il funzionamento di SANIMODA, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'industria della Moda, costituito il 28 luglio 2017 mediante atto pubblico registrato il 3 agosto 2017, in attuazione dei CCNL aderenti e dell'Accordo istitutivo siglato il 5 luglio 2017, per i lavoratori a cui sono applicati i seguenti CCNL:
 - Tessile e Abbigliamento
 - Occhiali e occhialeria
 - Calzaturiero
 - Spazzole, Pennelli e Scope
 - Penne, Matite e articoli affini
 - Pelletteria
 - Giocattoli e modellismo
 - Concerie Industriali.
- **1.2.** Il presente Regolamento, applicativo dello Statuto di SANIMODA e degli accordi intercorsi tra le Parti Istitutive, è adottato ai sensi dell'art. 24 dello Statuto stesso.
- 1.3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell'Atto costitutivo, dello Statuto, le disposizioni dei CCNL vigenti e gli accordi sottoscritti dalle Parti Istitutive riguardanti SANIMODA.
- **1.4.** Qualsiasi notizia concernente lo stato di salute degli iscritti è strettamente riservata. Coloro che ne abbiano notizia per ragioni del proprio mandato sono tenuti al segreto. Possono essere divulgate informazioni relative al Fondo solo in forma di relazione complessiva, ancorché riferita a singole prestazioni o a dati statistici e comunque nel rispetto delle normative vigenti.

TITOLO II

ASSOCIAZIONE A SANIMODA

2. Associazione ed iscrizioni

- **2.1.** Sono iscritti a SANIMODA, in qualità di Associati, come previsto dall'art. 4 dello Statuto del Fondo:
 - a. le imprese che applicano i CCNL di cui all'art. 1 del presente Regolamento, con lavoratori iscritti al Fondo
 - b. i lavoratori a tempo pieno o parziale (part-time), come indicato nei CCNL in vigore. In particolare, salvo modifiche future, i Contratti concordano di indicare come soggetti che devono essere iscritti i dipendenti non in prova delle imprese di cui sopra, operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri con rapporto di lavoro:
 - a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti)

- a tempo determinato così come previsto dai CCNL di riferimento
- a domicilio e a chiamata che prestino la loro opera per l'Azienda con continuità. A tal fine, si intende il rapporto di lavoro nel quale il lavoratore abbia prestato la sua attività, anche in diversi periodi sommati tra loro, almeno 9 mesi nell'anno precedente (1° gennaio 31 dicembre)
- i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei CCNL sopra richiamati. In caso di passaggio ai vari livelli nella corrispondente Confederazione, possono mantenere l'iscrizione al Fondo purché agli stessi venga applicato uno dei CCNL di cui all'art. 1 dello Statuto del Fondo.
- **2.2.** Nei casi di lavoratori a tempo parziale, non è previsto il riproporzionamento del contributo in relazione al minor orario contrattuale.
- 2.3. Nel caso lo stesso lavoratore abbia due o più rapporti di lavoro parttime, disciplinati dai CCNL elencati all'art. 1 del presente Regolamento, l'iscrizione a SANIMODA ed il contributo saranno dovuti solo dall'Azienda con il contratto che prevede l'orario più lungo. Nel caso di parità di orario, iscrizione e versamento del contributo saranno dovuti dal datore di lavoro con cui intercorre il contratto con maggiore anzianità di servizio.
- 2.4. Nell'atto costitutivo di SANIMODA sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data dell'atto costitutivo stesso, con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell'Azienda o ad alcune categorie di lavoratori una copertura sanitaria integrativa comportante una contribuzione pari o superiore al contributo base previsto dal CCNL di riferimento. Qualora l'azienda volesse iscriversi a SANIMODA successivamente, potrà avvalersi delle condizioni di maggior favore indicate nell'articolo 6.
- **2.5.** Per le aziende che applicano i CCNL di cui all'art. 1.1 del presente Regolamento l'iscrizione a SANIMODA è obbligatoria, fatte salve le eccezioni ivi previste.

3. Nucleo familiare dell'Iscritto

- **3.1.** Sono destinatari delle prestazioni del Fondo, oltre agli Associati di cui all'art. 2 del presente Regolamento, i seguenti componenti del nucleo familiare del lavoratore dipendente iscritto:
 - a. Il coniuge fiscalmente a carico e il convivente more uxorio (legge 20/05/2016 n. 76 art. 1 comma 36) o unito civilmente il cui reddito complessivo annuo (intendendosi quello di imposta) non deve essere superiore a € 2.840,51 (DPR n. 917/1986 punto 2 o quello pro tempore vigente)
 - b. I figli minorenni del lavoratore iscritto limitatamente a specifiche garanzie dettagliate nel piano sanitario a cui si rimanda.
- **3.2.** Il diritto alle prestazioni sanitarie del Fondo dei componenti del nucleo familiare permane finché sussiste l'iscrizione del lavoratore dipendente. I componenti del nucleo familiare perdono quindi la possibilità di fruire delle prestazioni sanitarie quando l'iscritto esce dalla copertura sanitaria. Di seguito si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo di casi specifici:
 - a. decesso del dipendente
 - b. esclusione disposta in presenza di omissioni contributive
 - c. aspettativa non retribuita né indennizzata
 - d. false dichiarazioni in merito ai requisiti legittimanti l'iscrizione e/o comportamenti ingiuriosi

- 3.3. L'Iscritto è tenuto a registrare nell'Area Riservata di SANIMODA i familiari di cui al comma 3.1., indicando la decorrenza del legame, per consentire agli stessi l'accesso alle prestazioni sanitarie. La decorrenza della copertura sanitaria coincide con quella dell'Iscritto, fatta eccezione per i familiari acquisiti in corso di copertura. Questi ultimi avranno diritto alle prestazioni dal mese successivo alla data di acquisizione requisiti.
- 2.4. L'Iscritto è responsabile della veridicità dei dati riguardanti i propri familiari e dichiara che essi sono in possesso dei requisiti sopra descritti. SANIMODA si riserva di effettuare direttamente o tramite propri incaricati verifiche rispetto alla corrispondenza dei requisiti, sia in fase di adesione sia in fase di sinistro. A questo fine, SANIMODA o i propri incaricati si riservano la possibilità di richiedere documentazione aggiuntiva, come ad esempio lo stato di famiglia e la certificazione dei redditi. Eventuali dichiarazioni che risultino non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste, possono compromettere il diritto alla fruizione delle prestazioni sanitarie e implicare la rivalutazione anche di sinistri già rimborsati.
- **3.5.** In caso di variazione in corso d'anno delle condizioni necessarie all'iscrizione del familiare, il lavoratore dovrà darne tempestiva informazione all'interno dell'Area Riservata. In caso di ritardata o mancata comunicazione di variazione verranno applicati i principi previsti dall'articolo precedente.
- **3.6.** Il coniuge/convivente iscritto al Fondo in virtù dell'art. 3.1.a per il quale decadono i requisiti, esce dalla copertura sanitaria il primo giorno del mese successivo all'evento.
- **3.7.** Quando il figlio diventa maggiorenne, la copertura sanitaria rimane attiva fino al 31 dicembre dello stesso anno.

4. Modalità di adesione al Fondo Registrazione Aziende

- **4.1.** Per iscrivere i dipendenti, le Aziende dovranno preventivamente registrarsi al Fondo, dalla sezione "Registrazione Azienda" nell'home page del sito www.sanimoda.it e generare le credenziali di accesso all'Area Riservata. Una volta completata la registrazione, sarà possibile gestire la posizione dell'Azienda e dei Lavoratori.
- **4.2.** L'iscrizione delle Aziende può avvenire direttamente o tramite soggetti che ne curano il servizio paghe e contributi. Per consentire il buon esito delle comunicazioni inviate da SANIMODA, le aziende sono tenute ad aggiornare i recapiti censiti nella propria area riservata.
- **4.3.** La mancata iscrizione da parte dell'Azienda determina l'impossibilità per i lavoratori di usufruire delle prestazioni sanitarie erogate dal Fondo.
- **4.4.** L'iscrizione è prevista per le Aziende con dipendenti che applicano i CCNL di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
- **4.5.** L'azienda definisce la contribuzione e di conseguenza il Piano Sanitario a cui vuole aderire. La scelta riguarda tutti i dipendenti. Il Piano Sanitario può essere migliorativo rispetto a quello previsto dal CCNL di appartenenza.

- **4.6.** L'eventuale scelta di aumentare la contribuzione rispetto a quanto definito dal CCNL di appartenenza può essere presa in corso di anno. L'aumento avrà effetto dal trimestre successivo, sempre che venga comunicata con almeno 30 giorni di anticipo.
- **4.7.** Fatte salve diverse indicazioni del CCNL, l'azienda può tornare alla contribuzione prevista dal CCNL dall'anno solare successivo, comunicandolo a Sanimoda con 30 giorni di anticipo; quindi, entro e non oltre il 1 ° dicembre.

5. Modalità di adesione al Fondo Registrazione Lavoratori

- **5.1.** L'iscrizione dei lavoratori al Fondo viene effettuata dalle Aziende ed è obbligatoria ed automatica, finanziata con un contributo a carico delle Aziende.
- **5.2.** Il CCNL applicato determina l'importo e la tempistica dell'adesione al Fondo, in quanto i versamenti decorrono e variano a seconda di quanto è stabilito dai rispettivi rinnovi contrattuali.
- **5.3.** L'iscrizione del lavoratore decorre dal trimestre in cui sono stati comunicati a SANIMODA i suoi dati e sono stati versati i relativi contributi. La copertura sanitaria decorre con la seconda contribuzione.
- **5.4.** Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere alle Aziende documentazione idonea ad attestare il rapporto di lavoro dipendente che intercorre con uno o più lavoratori iscritti dalla stessa presso la propria posizione in SANIMODA.
- **5.5.** I lavoratori iscritti a SANIMODA sono invitati a registrarsi sul portale del Fondo, accedendo all'Area Lavoratori presente nell'home page del sito www.sanimoda.it, a generare le credenziali di accesso all'Area Riservata. Una volta completata la registrazione, potranno accedere all'Area Riservata e:
 - a. Verificare ed aggiornare i propri dati anagrafici
 - b. Verificare i contributi versati dall'Azienda
 - c. Accedere all'Area Prestazioni dove:
 - effettuare prenotazioni nelle strutture convenzionate
 - caricare le richieste di rimborso, allegando la documentazione richiesta
 - visualizzare le strutture convenzionate
 - visualizzare lo stato avanzamento delle prenotazioni e dei rimborsi
 - visualizzare il proprio estratto conto che riassume le prenotazioni e i rimborsi ricevuti
 - iscrivere i familiari.
- **5.6.** La mancata registrazione nell'Area Riservata di SANIMODA non preclude all'Iscritto la possibilità di usufruire delle prestazioni nelle modalità previste dal Piano sanitario, le cui Guide sono pubblicate sul sito www.sanimoda.it.
- **5.7.** La mancata registrazione nell'Area Riservata di SANIMODA esclude la possibilità di iscrivere i componenti del nucleo familiare, come descritto nel precedente articolo 3, impendendo l'accesso alle prestazioni a nome del familiare.

6. Confluenze in Sanimoda da forme di assistenza sanitaria aziendali

- **6.1.** Le Aziende di cui all'art. 2.4 che già prevedono analoghe forme di copertura sanitaria complementare con costi pari o superiori a quelli previsti dal CCNL di riferimento possono confluire in SANIMODA. In questo caso la dichiarazione di volontà di confluenza al Fondo deve essere inviata a SANIMODA in forma scritta tramite posta elettronica certificata (sanimoda@pec.it) oppure mediante raccomandata A/R presso la sede del Fondo.
- **6.2.** Alle Aziende confluenti di cui al punto precedente, è richiesta una quota "una tantum" di registrazione a SANIMODA pari a € 10,00 (dieci/00) per ogni dipendente. Il versamento della quota "una tantum" assicura l'immediata copertura sanitaria.

7. Assunzioni e cessazioni nel corso dei trimestri

- **7.1.** Nei casi di assunzione di dipendenti nel corso del trimestre, l'obbligatorietà di iscrizione e contribuzione decorre dal primo giorno del trimestre successivo, tenendo conto di quanto scritto nel comma 5.3. La copertura sanitaria sarà garantita con la seconda contribuzione.
- **7.2.** L'Azienda è comunque libera di iscrivere il nuovo dipendente nel corso del trimestre di assunzione, versando la sola quota di iscrizione o anche il successivo contributo utile ad attivare la copertura sanitaria.
- **7.3.** Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, le Aziende dovranno comunicare la perdita dei requisiti di iscrizione, come da articolo 10. Le prestazioni del Fondo saranno assicurate fino al termine del trimestre in cui è avvenuta l'ultima contribuzione. Non sono ammessi riproporzionamenti.

8. Mantenimento delle iscrizioni per modificazioni aziendali

8.1. Nei casi di modifica dell'inquadramento dell'attività dell'impresa, ovvero di trasferimento di Azienda o di ramo d'Azienda, di fusione, scissione o altre vicende modificative dell'assetto giuridico originario, comportanti l'applicazione ai lavoratori iscritti a SANIMODA di un altro CCNL, le imprese interessate e/o le relative R.S.U (tramite apposito accordo Aziendale) informeranno SANIMODA della volontà di rimanere associati. Il Consiglio di Amministrazione valuterà la possibilità di mantenere l'iscrizione al Fondo di tali lavoratori e informerà l'Azienda dell'eventuale accoglimento della richiesta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

9. Sospensioni del rapporto di lavoro ed assenze in cui non spetti la retribuzione

- **9.1.** Nei casi di assenze per malattia, infortunio, maternità e congedo parentale, sospensioni dal lavoro con intervento della cassa integrazione guadagni, permane l'obbligo della contribuzione a carico dell'Azienda.
- **9.2.** Nei casi di mancata corresponsione della retribuzione dovuta a sospensione del rapporto di lavoro, o da assenze/aspettativa non retribuita, l'obbligo della contribuzione a carico dell'Azienda decade qualora il lavoratore risulti nella condizione qui espressa il primo giorno lavorativo del trimestre. In questo caso le Aziende sono tenute a modificare lo stato del dipendente da "attivo" a "sospeso" nell'Area Riservata.
- **9.3.** Per gli eventi sospensivi di cui al comma 9.2, possono essere stipulati appositi accordi individuali, che prevedano la normale copertura contributiva e, quindi, il diritto per i lavoratori interessati al mantenimento delle prestazioni di SANIMODA.
- **9.4.** Per le aspettative in cui il normale trattamento retributivo è a carico di un soggetto terzo rispetto all'Azienda di appartenenza del lavoratore, gli obblighi contributivi e gli adempimenti normalmente previsti in capo all'impresa potranno essere assolti da tale soggetto concordando preventivamente con SANIMODA, che si riserverà di poter accettare il proseguo della contribuzione.

10. Perdita dei requisiti di iscrizione

- **10.1.** Nei casi di uscita dal Fondo del lavoratore per fine rapporto di lavoro o passaggio alla qualifica di dirigente, l'Azienda è tenuta a modificarne lo stato da "attivo" a "cessato" nell'Area Riservata, entro la fine del trimestre in cui è avvenuta la variazione dello stato occupazionale.
- **10.2.** Il Fondo potrà richiedere all'Azienda il versamento del contributo omesso per il lavoratore che abbia perso i requisiti di iscrizione, il cui stato occupazionale non sia stato aggiornato nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 10.1.
- **10.3.** L'uscita dal Fondo del lavoratore comporta l'esclusione del diritto alle prestazioni sanitarie per l'Iscritto e per i componenti del nucleo familiare a partire dal trimestre successivo.
- 10.4. In caso di cessazione dell'attività lavorativa o variazione del CCNL, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Fondo inviando documentazione che attesti la variazione e inserendo la cessazione dei dipendenti, come esposto nell'art. 10.1. Senza dipendenti in stato attivo, l'azienda passerà in automatico in stato "non attiva" e non riceverà più comunicazioni da parte del Fondo.

11. Permanenza nel Fondo dopo la risoluzione del rapporto di lavoro

- 11.1. In deroga a quanto fin qui stabilito, è riconosciuta la possibilità di mantenere l'iscrizione al Fondo nei seguenti casi:
 - a. accordo di risoluzione con adesione ad accordo sindacale (ai sensi dell'art. 14 del DL 104/2020) che preveda esplicitamente il pagamento del contributo al Fondo per un periodo determinato successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro o fino al pensionamento
 - b. messa in mobilità a seguito di accordo sindacale che preveda esplicitamente il versamento del contributo al Fondo per un periodo determinato successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro o fino al pensionamento
 - c. risoluzioni, licenziamenti individuali per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo o soggettivo a cui seguono accordi ex artt. 410 e 411 cpc che prevedano esplicitamente la contribuzione al Fondo per un periodo prestabilito o fino al pensionamento.
- 11.2. In tutti questi casi la contribuzione potrà essere ammessa per un periodo massimo di due anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, comunque all'interno del periodo di fruizione della Naspi stessa. Gli oneri conseguenti saranno a carico dell'Azienda che potrà inserire nella distinta contributiva il lavoratore cessato. L'Azienda dovrà quindi concludere la contribuzione predisponendo un bonifico che tenga in considerazione anche il lavoratore cessato.

12. Esclusione dal Fondo

- 12.1. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, il Fondo, fermo restando l'eventuale ricorso alle vie legali, può disporre l'immediata esclusione dell'Iscritto con delibera del Consiglio di Amministrazione, informando contestualmente l'Azienda di appartenenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si fa riferimento a: grave inadempimento dell'associato, impossibilità sopravvenuta delle sue prestazioni, perdita dei requisiti per l'ammissione, sopravvenuta indegnità morale o commissione di gravi comportamenti in danno dei dipendenti o rappresentanti dell'associazione di appartenenza.
- **12.2.** Qualora il Fondo rilevi comportamenti fraudolenti degli iscritti finalizzati ad acquisire prestazioni e/o rimborsi non dovuti, può disporre la sospensione dell'Iscritto con delibera del Consiglio di Amministrazione, e contemporaneamente avviare specifici accertamenti. La sospensione viene comunicata all'Iscritto e all'Azienda di appartenenza.
 - a. Con la sospensione cessano, per il corrispondente periodo, l'obbligo della contribuzione dell'Azienda ed il diritto alle prestazioni anche per le pratiche eventualmente in corso di liquidazione. La sospensione può durare per un periodo fino a sei mesi. In caso di necessità di ulteriori indagini, la sospensione può essere prorogata al massimo per un ulteriore periodo di sei mesi.
 - b. Durante il periodo di sospensione, al fine di assumere le determinazioni di cui al comma successivo, è facoltà del Fondo e dei suoi incaricati di richiedere all'Iscritto ogni altra documentazione, anche medica, eventualmente ritenuta necessaria, come pure di procedere a visite di controllo, anche in corso di ricovero.

REGOLAMENTO | SANIMODA

- c. Al termine del periodo di sospensione in relazione alle risultanze degli accertamenti, il Fondo, fermo restando l'eventuale ricorso alle vie legali, può disporre l'immediata esclusione dell'Iscritto con delibera del Consiglio di Amministrazione, informando contestualmente l'Azienda di appartenenza, oppure stabilire il ripristino del diritto alle prestazioni nelle modalità previste al successivo comma. L'esclusione avverrà anche qualora l'Iscritto rifiuti di sottoporsi a visita medica oppure per reiterata assenza alla convocazione a visita (oltre la seconda) e/o di produrre documentazione entro tre mesi dalla richiesta del Fondo.
- d. In caso di ripristino del diritto alle prestazioni, verranno riattivati, sin dal momento dell'inizio della sospensione, la normale contribuzione ed il corrispondente diritto alle prestazioni.

13. Passaggio ad altra azienda

- **13.1.** L'Azienda che assume un lavoratore già iscritto a SANIMODA dovrà censirlo nella propria anagrafica secondo le modalità esposte ai punti 5 e 7.
- **13.2.** Il lavoratore iscritto che sulla sua posizione abbia ricevuto la quota di iscrizione, entrerà in copertura dal primo contributo versato da parte della nuova azienda.

TITOLO III

CONTRIBUTI

14. Contribuzione degli iscritti

- **14.1.** La contribuzione è completa e corretta quando la distinta contributiva si abbina al bonifico bancario.
- **14.2.** La quota di contribuzione è a carico dell'Azienda ed è prevista dal CCNL di riferimento in vigore.
- **14.3.** La contribuzione è trimestrale e spetta ai dipendenti in base al loro stato occupazionale del primo giorno lavorativo del trimestre a cui si riferisce.
- **14.4.** La contribuzione deve essere effettuata secondo le modalità indicate nella sezione "Contribuzione" del sito <u>www.sanimoda.it</u>, entro le seguenti scadenze:
 - a. 20/01 per il primo trimestre dell'anno (gennaio, febbraio, marzo)
 - b. 20/04 per il secondo trimestre dell'anno (aprile, maggio, giugno)
 - c. 20/07 per il terzo trimestre dell'anno (luglio, agosto, settembre)
 - d. 20/10 per il quarto trimestre dell'anno (ottobre, novembre, dicembre).
- **14.5.** La contribuzione deve essere versata tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato a SANIMODA indicato sul sito www.sanimoda.it.
- **14.6.** Il bonifico deve avere la causale indicata nel sito <u>www.sanimoda.it</u> per permetterne il riconoscimento e l'abbinamento automatico.

- **14.7.** L'errata compilazione della causale può comportare ritardi nell'attribuzione dei contributi alle posizioni dei singoli lavoratori con conseguente ritardo o sospensione della copertura sanitaria
- **14.8.** Il primo versamento contributivo versato a favore di un lavoratore non dà diritto alle prestazioni, ma vale a titolo di Iscrizione "una tantum" (trimestre di carenza) e viene destinato alla costituzione del patrimonio di riserva del Fondo.

15. La distinta di contribuzione

- **15.1.** L'Azienda deve compilare trimestralmente la distinta di contribuzione che contiene l'elenco dei dipendenti a cui versa i contributi.
- **15.2.** L'Azienda può creare la distinta di contribuzione on-line nell'Area Riservata oppure con l'importazione di un file TXT, che rispetti il tracciato del Fondo disponibile nel sito www.sanimoda.it
- **15.3.** L'abbinamento tra distinta e bonifico di contribuzione deve avvenire entro le scadenze di cui al comma 14.4. L'assenza dell'abbinamento comporta la sospensione delle prestazioni sanitarie a favore degli iscritti.

16. Omissione contributiva

- **16.1.** Per omissione contributiva si intende:
 - a. la mancata o ritardata disposizione del bonifico di contribuzione entro le scadenze trimestrali
 - b. il mancato o ritardato inserimento della distinta di contribuzione entro le scadenze trimestrali
 - c. l'errata compilazione della distinta che la rende Non Abbinabile
 - d. l'errata compilazione della causale del bonifico che non ne permette il riconoscimento.
- **16.2.** L'omissione contributiva comporta la sospensione delle prestazioni sanitarie a favore degli iscritti e dei familiari aventi diritto.
- **16.3.** Sui contributi dovuti e non versati, oppure versati in ritardo, è applicato un interesse di mora su base annua pari al tasso legale maggiorato di cinque (5) punti.
- **16.4.** Premesso che:
 - a. un attento e tempestivo monitoraggio della situazione contributiva è interesse delle Aziende e dei soggetti che ne curano il servizio paghe e contributi
 - b. il sistema informatico di SANIMODA rileverà ogni eventuale errato versamento o anomalia contributiva
 - c. l'Azienda si assume ogni responsabilità nei confronti del lavoratore dipendente per i periodi non coperti a causa di morosità o anomalie contributive

l'Azienda o i soggetti che ne curano il servizio paghe e contributi sono tenuti a dare tempestiva comunicazione di anomalie contributive alla struttura di SANIMODA, mediante

REGOLAMENTO | SANIMODA

comunicazione scritta alla casella di posta elettronica dedicata alla contribuzione (contribuzione@sanimoda.it).

- **16.5.** In caso di omissione contributiva, SANIMODA invierà le seguenti comunicazioni all'Azienda:
 - a. primo messaggio di posta elettronica successivo alla scadenza contributiva del trimestre di competenza in cui si avvisa della mancata contribuzione
 - b. secondo messaggio di posta elettronica successivo alla scadenza contributiva in cui si avvisa della mancata contribuzione e si definisce un termine massimo per completare la contribuzione
 - c. terzo messaggio con cui SANIMODA comunicherà all'Azienda la sospensione della copertura sanitaria dei lavoratori per l'intero trimestre.
- **16.6.** Fermo restando l'obbligo del versamento dei contributi dovuti e le conseguenti attività di recupero delle omissioni contributive poste in essere dal Fondo o dai lavoratori interessati, solo a seguito della regolarizzazione della posizione contributiva la copertura sanitaria sospesa sarà riattivata per l'intero trimestre, a condizione che la contribuzione si perfezioni entro l'anno solare di riferimento.
- **16.7.** I contributi versati dall'Azienda al fine di regolarizzare la propria posizione debitoria oltre il termine previsto, non più utili a dare copertura sanitaria, saranno contabilizzati in uno specifico fondo interamente destinato alle prestazioni a favore degli associati.
- **16.8.** Gli interessi di mora sui contributi versati in ritardo sono destinati a coprire gli oneri amministrativi sostenuti dal Fondo per l'attività di gestione delle omissioni contributive.

17. Richieste di rimborso

- **17.1.** In caso di versamento errato, l'Azienda potrà chiedere il rimborso entro e non oltre il giorno 15 dell'ultimo mese del trimestre di competenza.
- 17.2. SANIMODA rimborserà gli importi richiesti solo nel caso in cui:
 - a. tali contributi non siano già stati utilizzati per il versamento relativo alle coperture sanitarie
 - b. l'Iscritto non abbia usufruito delle coperture sanitarie nel corso del trimestre.

TITOLO IV

PRESTAZIONI

18. Prestazioni riconosciute dal Fondo

18.1. Le prestazioni sanitarie e i contributi economici erogati dal Fondo hanno carattere integrativo del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sanitari regionali e sono riconosciuti agli Iscritti sulla base di idonea documentazione per prestazioni mediche rilasciata da medici abilitati all'esercizio della professione o da strutture sanitarie autorizzate e operanti in qualsiasi parte del mondo.

18.2. Si rimanda alla Guida al Piano Sanitario per il dettaglio delle prestazioni previste, delle modalità di accesso alle prestazioni e all'erogazione delle stesse.

19. Prestazioni non rimborsabili Decadenza dal diritto al rimborso

- **19.1.** La copertura sanitaria decorre con la seconda contribuzione. Pertanto, eventuali richieste di rimborso documentate da giustificativi datati antecedentemente non saranno rimborsate.
- **19.2.** L'Iscritto perde il diritto al rimborso se trascorrono i termini previsti per legge, attualmente pari a 2 anni tra la data della fattura/ricevuta e la data di invio al Fondo (fanno fede il timbro postale o la data di invio tramite la procedura informatica).

20. Contatti del Fondo

20.1. Il Fondo mette a disposizione i contatti pubblicati sul sito <u>www.sanimoda.it</u>.

21. Privacy

- **21.1.** Tutti i dati relativi alle Aziende, agli Associati e ai componenti del nucleo familiare saranno trattati dal Fondo in qualità di Titolare del trattamento secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Regolamento EU 2016/679 in vigore in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018. SANIMODA infatti determina, singolarmente o insieme ad altri, le finalità e i mezzi di trattamento di dati personali relativi ai propri iscritti.
- 21.2. Il personale deve utilizzare le risorse informative di proprietà del Fondo nei limiti dell'autorizzazione assegnata e per esclusive finalità lavorative. Tale utilizzo deve ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza che sono alla base di ogni atto o comportamento posto in essere nell'ambito del rapporto professionale, in coerenza con le vigenti previsioni normative. Sono state predisposte idonee istruzioni per il personale aziendale contenenti indicazioni circa le modalità di corretto utilizzo delle Risorse Informative nonché le responsabilità, anche giuridiche, derivanti in caso di inosservanza.

TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO O ESPRESSAMENTE ESCLUSO DAL PIANO SANITARIO, NOMENCLATORE E DAL TARIFFARIO NON È RIMBORSABILE.



WWW.SANIMODA.IT